

Torino, lì 21 luglio 2022

Circolare n. 17/2022

OGGETTO: D.L. 17.5.2022 n. 50 c.d. decreto "Aiuti" principali novità introdotte

1 PREMESSA

Con il DL 17.5.2022 n. 50, pubblicato sulla *G.U.* 17.5.2022 n. 114, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Il DL 17.5.2022 n. 50 è stato convertito nella L. 15.7.2022 n. 91, pubblicata sulla G.U. 15.7.2022 n. 164 ed entrata in vigore il 16.7.2022, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate dal DL 50/2022.

2 DILAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO - MODIFICA DELLA DISCIPLINA

L'art. 15-bis del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge, ha modificato la disciplina in materia di dilazione dei ruoli contenuta nell'art. 19 del DPR 602/73.

La norma è finalizzata a "consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di fare fronte a esigenze di liquidità, anche temporanee".

2.1 aumento del valore soglia

A seguito della modifica introdotta con l'art. 15-bis co. 1 del DL 50/2022 convertito, è stato stabilito che fino all'importo di 120.000,00 euro (limite innalzato rispetto al precedente valore di 60.000,00 euro) è possibile chiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, senza dover dimostrare la temporanea difficoltà economica.

Il valore soglia di 120.000,00 euro è determinato in relazione a "ciascuna richiesta", anziché in relazione all'ammontare delle "somme iscritte a ruolo".

Il nuovo criterio permette di estendere la possibilità di ottenere la dilazione dei ruoli senza dover dimostrare la temporanea difficoltà economica, anche oltre il valore di



120.000,00 euro, potendo presentare una istanza per ciascuna cartella di pagamento o avviso di accertamento esecutivo.

2.2 decadenza

In relazione ai provvedimenti di accoglimento delle richieste di dilazione presentate dal 16.7.2022 (data di entrata in vigore della L. 91/2022 di conversione del DL 50/2022):

- la decadenza si verifica a seguito del mancato pagamento di 8 rate (anziché 5), anche non consecutive;
- l'art. 19 co. 3 lett. c) del DPR 602/73 riformulato stabilisce che il carico in relazione al quale è maturata la decadenza non possa essere nuovamente rateizzato;
- si applica il nuovo co. 3-ter dell'art. 19 del DPR 602/73, il quale prevede, a favore del contribuente decaduto dalla dilazione per mancato pagamento, di poter chiedere la dilazione per carichi diversi da quello per il quale è intervenuta la decadenza.

2.3 decorrenza della nuova disciplina

Le modifiche introdotte dall'art. 15-bis del DL 50/2022 convertito si applicano ai provvedimenti di accoglimento delle richieste di dilazione presentate a decorrere dalla suddetta data del 16.7.2022.

2.4 ripresentazione della richiesta

Per le dilazioni ottenute a seguito di richieste presentate prima del 16.7.2022, in caso di decadenza dalla rateazione, il carico può essere nuovamente rateizzato previo pagamento integrale delle rate scadute. In tal caso, al nuovo piano di rateazione si applicano le nuove disposizioni introdotte in merito all'aumento del valore soglia e alla decadenza.

3 CREDITI D'IMPOSTA ALLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS

Gli artt. 2 e 4 del DL 50/2022 modificano nuovamente la disciplina dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

3.1 incremento della misura di alcuni crediti d'imposta

Ai sensi dell'art. 2 del DL 50/2022, il credito d'imposta è aumentato:



- dal 20% al 25% per le imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione al secondo trimestre 2022 (artt. 5 del DL 17/2022 e 5 del DL 21/2022);
- dal 20% al 25% per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, in relazione al secondo trimestre 2022 (art. 4 del DL 21/2022);
- dal 12% al 15% per le imprese diverse da quelle energivore, in relazione al secondo trimestre 2022 (art. 3 del DL 21/2022).

3.2 comunicazione del venditore

Ai sensi dell'art. 2 co. 3-bis del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge, con riferimento ai crediti d'imposta per le imprese non energivore (art. 3 del DL 21/2022) e non gasivore (art. 4 del DL 21/2022), nel caso in cui l'impresa destinataria di tali contributi nei primi due trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato:

- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022.

3.3 limite "de minimis"

Il co. 3-ter dell'art. 2 del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge, ha inoltre previsto che gli aiuti siano concessi nel rispetto dei limiti previsti dal regime "de minimis".

4 CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI IMMATERIALI 4.0 - INCREMENTO

Ai sensi dell'art. 21 del DL 50/2022, per gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati dall'1.1.2022 al 31.12.2022 (o nel termine "lungo" del 30.6.2023), il credito d'imposta di cui alla L. 178/2020 è incrementato al 50% (in luogo del precedente 20%).

5 CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0 - MODIFICHE

Ai sensi dell'art. 22 del DL 50/2022, il credito d'imposta per la formazione 4.0 è incrementato:

- per le piccole imprese, dal 50% al 70%;



per le medie imprese, dal 40% al 50%.

A tal fine, le attività formative devono essere erogate da specifici soggetti, che saranno individuati con apposito DM, e dovranno essere certificati i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle competenze.

In assenza di tali condizioni, per i progetti di formazione avviati dopo il 18.5.2022 il credito d'imposta è ridotto:

- per le piccole imprese, al 40%;
- per le medie imprese, al 35%.

6 SUPERBONUS DEL 110% - EDIFICI UNIFAMILIARI E UNITÀ AUTONOME IN EDIFICI PLURIFAMILIARI - PROROGA

Per le persone fisiche è prorogato di tre mesi il termine entro cui effettuare gli interventi che consentono di beneficiare del superbonus al 110% per gli interventi eseguiti sugli edifici unifamiliari, oppure su unità immobiliari "indipendenti e autonome" site in edifici plurifamiliari.

Modificando il co. 8-bis dell'art. 119 del DL 34/2020, infatti, con l'art. 14 del DL 50/2022 viene stabilito che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui all'art. 119 co. 9 lett. b) del DL 34/2020, il superbonus del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.9.2022 (anziché al 30.6.2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus.

7 DETRAZIONI EDILIZIE - OPZIONE PER LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO O LA CESSIONE DEL CREDITO - DISCIPLINA DELLA CESSIONE DEI CREDITI

In sede di conversione in legge del DL 50/2022 è stato modificato l'art. 14 co. 1, concernente la disciplina della cessione dei crediti derivanti dalle opzioni relative alle detrazioni edilizie di cui all'art. 121 del DL 34/2020.

7.1 quarta o ultima cessione da parte delle banche

L'art. 14 del DL 50/2022, come modificato in sede di conversione in legge, prevede la facoltà, per le banche o le società appartenenti ad un gruppo bancario, di effettuare, in aggiunta (quarta cessione), oppure in alternativa (cioè prima che siano state "esaurite" le cessioni possibili) alle due ulteriori cessioni a soggetti "vigilati" successive alla prima, una cessione a favore di correntisti della banca cedente (o della banca capogruppo della società cedente appartenente al gruppo bancario), diversi



dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta ("consumatori" ex art. 3 co. 1 lett. a) del DLgs. 206/2005).

Con la modifica apportata in sede di conversione viene pertanto ampliata la platea dei potenziali "cessionari finali" correntisti delle banche, che nella formulazione originaria dell'art. 14 del DL 50/2022 era invece circoscritta ai "clienti professionali privati" di cui all'art. 6 co. 2-quinquies del DLgs. 58/98 (TUF).

7.2 decorrenza delle disposizioni

Per il combinato disposto degli artt. 14 co. 1-bis (inserito in sede di conversione in legge) e 57 co. 3 del DL 50/2022, l'ampliamento della categoria dei "cessionari finali" di cui sopra riguarda i crediti d'imposta relativi a comunicazioni di opzione (di prima cessione o sconto in fattura) inviate all'Agenzia delle Entrate dall'1.5.2022.

8 INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI E ALTRE CATEGORIE

Gli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 introducono un'indennità *una tantum* di 200,00 euro in favore di lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati, e percettori di trattamenti a sostegno del reddito.

L'indennità viene erogata:

- al ricorrere delle condizioni previste dalle norme;
- in alcuni casi in via automatica e in altri dietro domanda da parte dell'interessato;
- per il tramite del datore di lavoro o direttamente dall'INPS, in base alla categoria interessata.

8.1 INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI

L'art. 31 del DL 50/2022 riconosce un'indennità di 200,00 euro ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 1 co. 121 della L. 30.12.2021 n. 234 (norma che ha introdotto, per il 2022, l'esonero dello 0,8% della quota IVS a carico dei lavoratori dipendenti – escluso quello domestico – la cui retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima).

Il lavoratore:

- non deve essere titolare dei trattamenti di cui all'art. 32 del DL 50/2022;
- deve aver beneficiato nel primo quadrimestre dell'anno 2022 dell'esonero dello 0,8% della quota IVS a suo carico.



L'indennità è riconosciuta:

- una sola volta, anche nel caso in cui il lavoratore risulti titolare di più rapporti di lavoro;
- per il tramite del datore di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022;
- in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'art. 32 co. 1 e 18 del DL 50/2022.

Recupero da parte del datore di lavoro

Il datore di lavoro recupera quanto anticipato al proprio dipendente mediante la denuncia contributiva mensile, secondo le indicazioni che fornirà l'INPS.

8.2 INDENNITÀ UNA TANTUM PER I PENSIONATI E ALTRE CATEGORIE

L'art. 32 del DL 50/2022 introduce un'indennità *una tantum* di 200,00 euro in favore delle seguenti categorie di soggetti:

- pensionati e titolari di altre prestazioni sociali;
- lavoratori domestici;
- percettori di NASpI, DIS-COLL e indennità di disoccupazione agricola;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 c.p.c.;
- lavoratori beneficiari delle indennità ex art. 10 co. 1-9 del DL 41/2021 e art.
 42 del DL 73/2021;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti;
- lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- percettori di reddito di cittadinanza.

L'indennità spetta al ricorrere di specifiche condizioni, che differiscono in base al soggetto destinatario.

Tempi di erogazione

Ad esclusione dei pensionati, dei lavoratori domestici e dei percettori di reddito di cittadinanza, che percepiranno il *bonus* con la mensilità di luglio 2022, per le altre categorie di soggetti le indennità saranno erogate successivamente all'invio della denuncia contributiva mensile dei datori di lavoro *ex* art. 31 co. 4 del DL 50/2022.



8.3 INCOMPATIBILITÀ E IRRILEVANZA AI FINI FISCALI

Le indennità previste dagli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 non costituiscono reddito ai fini fiscali e non sono tra loro compatibili.

Nello specifico, per i lavoratori dipendenti che percepiscono l'indennità di cui all'art. 31 e i pensionati che beneficiano di quella di cui all'art. 32 co. 1, l'importo di 200,00 euro *una tantum* non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.

9 FONDO PER L'INDENNITÀ UNA TANTUM DEI LAVORATORI AUTONOMI

L'art. 33 del DL 50/2022 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Fondo destinato a finanziare un'indennità *una tantum* per i lavoratori autonomi e i professionisti, avente una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2022.

9.1 AMBITO SOGGETTIVO

L'indennità spetta ai:

- lavoratori autonomi e professionisti iscritti all'INPS;
- professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 30.6.94 n. 509 e DLgs. 10.2.96 n. 103 (c.d. Casse professionali).

I suddetti soggetti non devono aver fruito dell'indennità di 200,00 euro di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 e devono aver percepito — nel periodo d'imposta 2021 — un reddito complessivo non superiore all'importo stabilito con il decreto attuativo.

9.2 DECRETO ATTUATIVO

Con un successivo decreto ministeriale saranno infatti stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità *una tantum* e la quota del limite di spesa da destinare ai professionisti con Cassa di previdenza.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti.